

STATUTO

SOLIDARIETA' E' CRESCITA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GROSSETO GR VIA GENOVA 6

Numero REA: GR - 101301

Codice fiscale: 01171320532

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-01-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" RACC. N. 10160=
STATUTO DI COOPERATIVA SOCIALE
TITOLO I

Denominazione - Sede – Durata

Articolo 1 – Costituzione e denominazione.

E' costituita, con sede nel Comune di Grosseto, la società cooperativa denominata **"SOLIDARIETA' E' CRESCITA - Società cooperativa sociale"**.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Articolo 2 – Durata.

La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea anche prima della data di scadenza, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Articolo 3 – Normativa speciale.

Alla Cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia, in particolare, le disposizioni previste dalla Legge 381/91 riguardante la disciplina delle cooperative sociali, il D. Lgs. 112/2017 sull'Impresa Sociale e le norme sul Terzo Settore.

TITOLO II

Scopo - Oggetto – Esercizio dell'attività

Articolo 4 – Scopo.

La Cooperativa persegue il fine di consentire ai soci lo svolgimento di attività produttive finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (articolo 1 lettera b della Legge 381/91 e relative disposizioni integrative e modificative) con particolare attenzione a persone in condizioni di disagio sociale e/o psico-fisico e con priorità per coloro che abbiano seguito un percorso terapeutico-riabilitativo.

Essa opererà, con l'ausilio dei soci, anche per scopi di carattere sociale essendo animata da motivazioni di solidarietà verso coloro i quali si trovino in condizioni di bisogno.

Per tale motivo la Cooperativa potrà aderire ad una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore.

Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative a carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

Articolo 5 – Oggetto sociale e attività.

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

a) in riferimento alla Legge 8 novembre 1991, n.381, art.1 comma a), la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, servizi di natura assistenziale e sociali;

b) in riferimento alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, art.1 comma b), lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91;

c) in riferimento al D. Lgs 112/17 art. 2, comma 1 lo svolgimento delle attività ivi indicate.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è connessa con quella principale di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce, successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo.

Considerato lo scopo così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività:

- a) bonifica e riassetto di terreni agricoli e aree attigue;
- b) organizzazione e gestione di servizi di pulizia, manutenzione generale, manutenzione e conservazione delle aree verdi, sia proprie che altrui, pubbliche o private;
- c) gestione di aziende agricole in proprietà, in affitto o di cui abbia la disponibilità a qualunque titolo;
- d) conservazione di prodotti agricoli, prodotti in proprio o acquistati da terzi;
- e) lavorazione di prodotti agricoli a favore di terzi, con propri mezzi;
- f) commercializzazione dei propri prodotti;
- g) gestione di servizi commerciali per la vendita di generi alimentari, bevande di qualsiasi genere, prodotti per l'igiene e per la casa;
- h) gestione di bar, ristoranti, self-service, pizzerie più in generale di esercizi finalizzati alla ristorazione e all'accoglienza;
- i) gestione di centri agrituristiche e delle attività ad essi connesse quali: percorsi guidati, maneggi, spettacoli e simili;
- l) custodia e sorveglianza di centri di prima accoglienza per soggetti emarginati;
- m) organizzazione di corsi di formazione per il perfezionamento di attività lavorative e di capacità di autogestione e di autoimprenditorialità;
- n) progettazione e organizzazione di attività di animazione e promozione socio-culturale aperte al territorio in cui la cooperativa opera ed in collegamento con altri enti pubblici e privati.
- o) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio sanitarie e/o educative:
 - la prestazione di servizi socio-assistenziali di assistenza domiciliare;
 - il sostegno all'integrazione ed all'accompagnamento ai servizi psico-socio-sanitari dei cittadini stranieri presenti in Italia;
 - l'orientamento, la formazione e l'accompagnamento all'inserimento

	lavorativo; • l'assistenza sociale e socio-sanitaria; • la gestione dei presidi di accoglienza anche a carattere diurno o centri di servizi senza residenzialità o di comunità terapeutiche residenziali e/o assistenza nei medesimi; • la gestione dei presidi di accoglienza anche a carattere diurno o residenziali per stranieri, per madri con minori e per minori stranieri non accompagnati • la gestione di strutture di ospitalità per soggetti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti e/o assistenza nelle medesime, compresi i servizi generali (mensa, pulizia, lavanderia e trasporto postai); • Interventi di sostegno ed accompagnamento al reinserimento sociale ed abitativo • attività di animazione con finalità educative e di socializzazione; • Organizzazione di vacanze e soggiorni sociali assistiti; • Gestione di asili nido; • istituire e mettere a disposizione della comunità locale, strumenti di consultazione, studio, ricerche e sperimentazione nei campi in cui la cooperativa svolge l'attività ed in particolare nel settore sociale; • il servizio di trasporto e soccorso a mezzo autoambulanze, eliambulanze e mezzi di trasporto su acqua; • il trasferimento degli infermi, dei disabili e delle persone non autosufficienti da e verso ospedali, case di cura, abitazioni, luoghi di lavoro e di soggiorno e il servizio di trasporto in genere su tutto il territorio nazionale ed internazionale; • la fornitura di servizi alla persona relativamente alla gestione del trasporto e dell'assistenza medica ed infermieristica; • il trasporto di organi, di plasma e degli emoderivati; • il trasporto di équipe mediche per interventi ed espanti; • i servizi funebri in genere e di rimozione salme; • lo stoccaggio, la distribuzione, il trasporto anche a domicilio di medicinali; • l'assistenza infermieristica e medica, domiciliare ed ambulatoriale e la prestazione di servizi in genere; • lo svolgimento di attività e la prestazione di servizi di sostegno finalizzate alla persona presso strutture di accoglienza; • Preformazione professionale e Formazione lavorativa L.R. 06/09/1982 n.73 e L.R. 01/09/1986 n.44 di persone svantaggiate; • l'attività di formazione professionale, favorire la formazione professionale dei propri soci tramite lezioni e conferenze con contenuti educativi di pedagogia, psicologia, sociologia, economia domestica, allo scopo di elevare la prestazione che tutti i soci dovranno svolgere presso terzi; • la partecipazione a gare di appalto per la costruzione, manutenzione, ampliamento di strutture socio sanitarie ed assistenziali e/o relativi impianti, indette da Associazioni umanitarie, sociali e sportive e di enti pubblici, privati, ospedalieri e non, mediante la selezione, l'istruzione, l'assistenza ed il coordinamento del personale da impiegare, nonché avvalendosi della collaborazione autonoma o subordinata di personale in base ad ogni forma contrattuale consentita dalla legge, comprese le	

forme associative ed i consorzi

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti

sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 dell'art 2 del D.Lgs 112/17;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Cooperativa potrà intraprendere tutte le iniziative ritenute più idonee per il reinserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate.

Essa potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge, non nei confronti del pubblico e comunque nel rispetto della Legge n. 385/93 e delle altre leggi vigenti in materia.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1991 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Inoltre, con delibera dell'Organo Amministrativo, potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.

La Cooperativa potrà ricevere prestiti dai soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti; la modalità di svolgimento di tale attività sono definite con regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

La Cooperativa potrà altresì svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili, anche indirettamente per il raggiungimento degli stessi.

La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci; comunque, potrà svolgere la propria attività anche con terzi.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e dell'oggetto sociale, la Cooperativa si propone inoltre di:

- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi presso soci con obbligo di rimborso, effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale;
- facilitare la concessione di crediti ai soci nel rispetto di tutte le leggi e

regolamenti vigenti in materia;

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento industriale;
- adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzato allo sviluppo e all'ammortamento aziendale.

La Cooperativa potrà usufruire della collaborazione del Centro di Solidarietà di Arezzo e di Grosseto e di altre associazioni sia pubbliche che private, costituite sotto qualsiasi forma purché con scopi affini od analoghi a quelli della Cooperativa, sia per quanto riguarda la disponibilità di strutture necessarie per lo svolgimento dell'attività sociale, sia per quanto riguarda ogni altro tipo di sostegno che le stesse vorranno garantire.

La Cooperativa potrà presentare Progetti integrati con le sopra citate Associazioni, sempre con il fine di sperimentare nuove possibilità di reinserimento lavorativo per persone in condizioni di disagio, utilizzando ogni forma di contributo statale, sovra nazionale e degli enti locali.

TITOLO III

Soci cooperatori

Articolo 6 – Soci cooperatori.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;
- esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa;

b) soci lavoratori svantaggiati come definiti dalla Legge 381/91;

c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91.

Possono essere altresì socie persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri, fermo rimanendo la disciplina particolare prevista dall'articolo 7 per la categoria speciale dei soci cooperatori.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa.

E', inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative o società che perseguono identici scopi sociali ed esplicano

una attività concorrente o simile o affine, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'Organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto.

Articolo 7 – Categoria speciale di soci.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai sensi dell'articolo 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale di soci operatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione all'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 6.

La durata di appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci; egli è titolare di un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi; il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle indicate dall'articolo 12 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nella Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o di inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla speciale categoria non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti dai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai normali soci operatori.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio operatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni riguardanti i soci operatori.

Articolo 8 – Domanda di ammissione.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della

Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

- a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale condizione ed esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;
- c) l'ammontare della azione che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) i motivi della richiesta e la categoria di soci cui chiede di essere iscritto;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto;
- f) la dichiarazione di conoscere e rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

La delibera di ammissione diventerà efficace non appena il nuovo socio avrà versato nelle casse sociali almeno l'importo della azione sottoscritta e sempre che non sussistano particolari ragioni da valutarsi, caso per caso, dall'Organo amministrativo con delibera non impugnabile.

In caso di mancata effettuazione di tale versamento entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta comunicazione della delibera di accoglimento della domanda, la stessa si intenderà come mai avvenuta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

Fermo restando il secondo comma dell'articolo 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto dai precedenti punti a), b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto delle domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domanda non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'Organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea, con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni

dalla data dell'Assemblea stessa.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 9 – Obblighi dei soci.

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'Organo amministrativo:

- le azioni sociali sottoscritte e le altre somme dovute a norma di legge e dello statuto;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea su proposta dell'Organo amministrativo;
- l'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso spese istruttoria domanda di ammissione, deliberata dall'Organo amministrativo.

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

I soci sono obbligati a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dall'Organo amministrativo.

I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci; la variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Articolo 10 – Perdita della qualità di socio.

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 11 – Recesso.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

L'Organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera dell'Organo amministrativo, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 12 – Esclusione.

L'esclusione è pronunciata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in Cooperativa o che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6 senza la prevista autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- d) che svolga o tenti di svolgere attività di concorrenza con la Cooperativa senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- e) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa, decorsi 30 (trenta) giorni dalla intimazione da parte dell'Organo amministrativo;
- g) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al Collegio Arbitrale.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Articolo 13 – Delibere di recesso ed esclusione.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale regolato dal presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 14 – Liquidazione della azione.

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato e liberato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato deve essere fatto entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del

bilancio stesso.

La azione di capitale sociale eventualmente costituita a seguito di dividendi e di ristorni potrà essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

In questo caso sono riconosciuti al socio gli interessi legali.

Articolo 15 – Morte del socio.

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14 45.

Gli eredi e legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti di ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 8.

In mancanza si procede alla liquidazione della azione.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione.

La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'articolo 8.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione della azione.

Articolo 16 – Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 12, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il

recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine, sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

Strumenti finanziari

Articolo 17 – Strumenti finanziari.

Con deliberazione dell'Assemblea la Cooperativa può emettere strumenti finanziari secondo la disciplina prevista per le società per azioni, ai sensi dell'articolo 2526 c.c. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Art. 18 - (Soci sovventori)

Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 19 - (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da **azioni** nominative trasferibili.

L' **azione** ha un valore minimo pari a €. 500,00.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 22, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Art. 20 - (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Le **azioni** dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire l'azione deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 21 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto

d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 22 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;
- c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale;
- d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- 1 voto fino a 10.000 euro di capitale sottoscritto;
- 2 voti oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro di capitale sottoscritto;
- 3 voti oltre 15.000 euro fino a 20.000 euro di capitale sottoscritto;
- 4 voti oltre 20.000 euro fino a 25.000 euro di capitale sottoscritto;
- 5 voti oltre 25.000 euro di capitale sottoscritto;

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

- e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta ad eccezione delle ipotesi di cui all'art 2437 comma 1. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V

Patrimonio sociale, ristorni, bilancio e riparto degli utili

Articolo 23 – Patrimonio sociale.

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni sociali, ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge, conferite dai soci cooperatori;
- 2) dal fondo di riserva indivisibile.

Il fondo di riserva indivisibile è costituito:

- dalle eccedenze attive di bilancio detratto quanto destinato per legge a riserva legale e quanto destinato in conformità alla legge e al presente statuto al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione;
- da qualunque altra somma che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi di qualsiasi tipo effettuati da parte di persone fisiche, giuridiche od enti sia pubblici che privati;
- dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 27 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- dall'eventuale sovrapprezzo azioni sociali formato con le somme versate

dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli Organi sociali;

- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge o per statuto.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sociali sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della Cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

Qualora la cooperativa dovesse ricorrere al prestito sociale, non troverà applicazione l'art. 2467 c.c. e le somme raccolte dovranno essere impiegate in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale.

Articolo 24 Vincoli sulle azioni e loro alienazione.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con raccomandata a/r, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 9, controfirmate per conferma ed accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve scrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega l'autorizzazione al socio deve essere motivato.

Contro il diniego il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Articolo 25 – Esercizio sociale e bilancio.

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.

Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Gli Amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di

prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 c.c..

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di Cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tale relazione gli Amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

La relazione degli Amministratori, oltre a quanto disposto dall'articolo 2428 bis, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone nei cui confronti la Cooperativa opera, dei soci, di persone non socie e della comunità tutta.

La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla Cooperativa rispetto alle finalità enunciate statutariamente.

Articolo 26 – Ristorni.

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia e qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, può deliberare, su proposta dell'Organo amministrativo, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali debbono considerare la qualità e quantità dei prodotti conferiti dai soci o delle prestazioni offerte dagli stessi.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle azioni sociali sottoscritte e versate o mediante emissione di strumenti finanziari.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli Amministratori.

Articolo 27 – Destinazione dell'utile.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
- b) una quota al Fondo mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione, di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali, aumentato di due punti e mezzo;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- e) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per la legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili per soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli titolari di strumenti finanziari nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

TITOLO VI

Organi sociali

Articolo 28 – Sistema di amministrazione e organi sociali.

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Articolo 29 – Assemblea.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata, raccomandata a mano, oppure tramite mail o tramite affissione presso la sede sociale, contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede sociale o altrove purchè in Italia) e della data e ora della prima e della seconda convocazione; la seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci.

In mancanza delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi, comunque non superiori a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'Organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto al medesimo organo, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;
 - le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- la deliberazione dell'Assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.

Articolo 30 – Decisioni dei soci riuniti in assemblea.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo dei soci aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

1. l'approvazione del bilancio e degli allegati, la ripartizione del ristorno e la destinazione degli utili;
2. la nomina degli Amministratori e la struttura dell'Organo amministrativo;
3. la nomina eventuale dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e del revisore;
4. l'emissione eventuale degli strumenti finanziari;

5. la determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e ai Sindaci;

6. l'approvazione dei regolamenti interni;

7. la deliberazione di compiere azioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

8. le modifiche dell'Atto costitutivo;

9. le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori e Sindaci;

10. le deliberazioni su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione;

11. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Articolo 31 – Costituzione dell'Assemblea e quorum deliberativi.

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o sono rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sia in prima come in seconda convocazione, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati e ciò per tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 32 – Diritto di voto e rappresentanza in Assemblea.

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per gli eventuali soci iscritti nella eventuale categoria speciale dall'articolo 8 del presente statuto.

Ogni socio persona fisica ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; per i soci iscritti nella categoria speciale si rinvia all'articolo 8 del presente statuto.

I soci persone giuridiche potranno avere un massimo di un voto qualunque sia l'ammontare della loro partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta (menzionata nel verbale e conservata dalla società), soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia amministratore o sindaco.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 33 – Presidenza dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-presidente del Consiglio di Amministrazione e, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Le votazioni sono sempre palesi.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori e indicare i soci favorevoli, astenuti, dissenzienti.

Articolo 34 – Amministratori.

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Essi possono essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-presidente e il Segretario.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Articolo 35 – Compensi agli Amministratori.

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Articolo 36 – Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli Amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli Amministratori, Sindaci effettivi e revisore, se nominati, mediante raccomandata, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le votazioni sono sempre palesi.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli Amministratori o a un Comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri

e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega; può procedere inoltre alla nomina di procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dagli articoli 2381 e 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Articolo 37 – Rappresentanza legale.

Il Presidente del Consiglio ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi o in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-presidente. La firma del Vice-Presidente costituirà prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti a riguardo.

Articolo 38 - Organo di controllo

34.1 Il Collegio sindacale, se nominato o se obbligatorio per legge, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge, nominati dall'assemblea che indica anche il Presidente.

34.2 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

34.3 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Art. 39 (Funzioni e poteri)

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci:

- devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo
- in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico

- possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici, redigendone verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente del collegio sindacale di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 40 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti spetta al collegio sindacale, salvo il caso in cui sia obbligatorio, ovvero sia deciso con delibera dell'assemblea ordinaria di attribuire la revisione legale dei conti a un revisore o a una società di revisione.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito, sentito l'organo di controllo, ove nominato, dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Non possono essere incaricati della revisione legale dei conti e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2409 *quinquies*, primo comma, c.c.; nel caso di società di revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti:

1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO VII

Scioglimento e altre disposizioni

Articolo 41 – Scioglimento anticipato e liquidazione.

Lo scioglimento e la liquidazione saranno disciplinati dagli articoli da 2484 a 2496 del capo VIII del codice civile.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- al rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del presente statuto;
- al Fondo mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Articolo 42 – Clausola arbitrale.

Fatta eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del P.M., tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ivi comprese quelle aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, le opposizioni sulle delibere di non ammissione, esclusione o recesso, nonché le controversie promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, saranno devolute all'esclusiva decisione di un Collegio arbitrale.

Il Collegio sarà nominato dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio ove ha sede la Cooperativa sempre secondo le previsioni dello statuto-regolamento della stessa.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente clausola, l'arbitrato si svolgerà secondo lo statuto-regolamento di detta Camera Arbitrale e di Conciliazione.

Il Collegio arbitrale deciderà in via rituale, secondo diritto con lodo non impugnabile.

Nel caso in cui gli arbitri abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto dell'arbitrato sia costituito dalla validità delle delibere assembleari, il Collegio arbitrale deciderà comunque secondo diritto con lodo impugnabile.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

TITOLO VIII
Disposizioni generali e finali

Articolo 43 – Regolamenti.

L'Organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa.

In tutti i casi, i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste dal precedente articolo 26.

Articolo 44 – Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una azione degli utili annuali ai Fondi mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione, sono inderogabili e devono di fatto essere osservati.

Articolo 45 – Rinvio.

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di

legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative" si applicano le norme delle società per azioni.

F.to: Alberto Brugi

F.to: Dr. Riccardo Menchetti notaio

24 di 24